

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
COMUNI DEL CRATERE

PROT. N. 0017763 DEL 09-12-2021

SERVIZIO: SERVIZI AL PERSONALE



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

**Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente assegnato
all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere - Sisma
2009 (U.S.R.C.)
per gli anni 2021 – 2022 – 2023 (triennio)**

Il giorno 27 ottobre 2021 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta da:

- ✓ Raffaello FICO;
- ✓ Francesco Mattucci;

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

- ✓ CGIL – FP - Anthony Pasqualone
- ✓ CISL - FP - Vito Di Milia - *VINCENZO TENNUCCI*
- ✓ UIL – FPL - Daniele Mingroni

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone di:

- ✓ Ing. Dario Pecci
- ✓ Geom. Ivan Di Pompeo
- ✓ Dott. Berardino Polla
- ✓ Geom. Mario Catena
- ✓ Ing. Alessio Nurzia
- ✓ Ing. Emanuele Fiorella
- ✓ Ing. Riccardo De Luca

per la sottoscrizione del CCI 2021-2023.


Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di C.C.I. del personale assegnato temporaneamente all'USRC.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -

C.F. 93068570667

P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)




U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo integrativo

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dipendente assegnato temporaneamente all'USRC e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.
2. In premessa le parti danno atto che l'USRC persegue le proprie finalità impiegando l'attività sinergica di figure professionali che afferiscono a diversi CCNL.
3. Sono destinatari del contratto integrativo:
 - a. le unità di personale assunte a tempo determinato dal comune di Fossa (AQ) ai sensi del **comma 3 dell'art. 67-ter del DL 83/2012** ed assegnate all'Ufficio Speciale;
 - b. le unità assunte a tempo indeterminato dai comuni capofila delle aree omogenee sede di UTR ai sensi del **comma 5 dell'art. 67-ter del DL 83/2012** ed assegnate all'Ufficio Speciale dall'art. 2 bis comma 32 del DL n. 148/2017 convertito in legge n. 172 del 2017;
 - c. le unità assunte a tempo indeterminato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ai sensi del **comma 6 dell'art. 67-ter del DL 83/2012** e parimenti assegnate all'Ufficio Speciale;
 - d. **i lavoratori somministrati**, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, che danno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori, **nel limite delle risorse finanziarie stanziato per l'affidamento della fornitura.**
4. Il presente contratto collettivo integrativo ha durata triennale dall'1.1.2021 al 31.12.2023, fermo restando che, in ogni caso, continuerà a produrre effetti giuridici sino alla sua totale o parziale sostituzione.
5. I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, saranno negoziati con cadenza annuale, sulla base delle risorse quantificate con apposita determinazione del Titolare dell'Ufficio.
6. Le parti convengono che, nell'ambito dell'eventuale contrattazione integrativa di cui al precedente comma, potrà essere verificato lo stato di attuazione del presente contratto collettivo integrativo.
7. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere appositi incontri aventi ad oggetto la verifica dello stato di attuazione del presente contratto collettivo integrativo mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione; la parte pubblica si impegna, peraltro, ad organizzare apposita contrattazione entro 12 mesi dall'approvazione del presente CCI per valutare eventuali criticità derivanti dalla prima applicazione.
8. **Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rimanda alle previsioni dei vigenti CCNL comparto Funzioni Centrali e comparto Funzioni Locali.**
9. Limitatamente all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 46-quinques del D.L. n. 50 del 2017 si rinvia alle previsioni di cui ai CCNI relativi al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10. Le parti danno atto che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.



Art. 2


Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, dai rispettivi CCNL e dal presente CCI tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
 - a) la RSU Dario Pecci;
 - b) la RSU Berardino Polla;
 - c) la RSU Mario Catena;
 - d) la RSU Ivan Di Pompeo;
 - e) la RSU Alessio Nurzia;
 - f) la RSU Luigi Ascani;
 - g) la RSU Emanuele Fiorella;
 - h) la RSU Riccardo De Luca;
 - i) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei Contratto Collettivi richiamati dall'art. 1 comma 7.
3. La delegazione di parte datoriale è individuata con apposita determinazione che sarà inviata alle OO.SS. e alla RSU.

Art. 3

Formazione ed aggiornamento professionale

1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia.
2. L'Ente promuove altresì iniziative volte al passaggio tra profili professionali invariate le condizioni economiche e normative della categoria giuridica di provenienza.
3. Salva diversa vigente disposizione legislativa, a tal fine l'Ente destina un importo annuo complessivo per la formazione e l'aggiornamento professionale. L'Ufficio Speciale può assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a sviluppare percorsi di formazione comuni ed integrati anche tramite apposite convenzioni rispettando comunque il limite minimo delle risorse stanziato dalle vigenti CCNL. Sarà data priorità a tutte quelle attività di formazione che concorrono all'ottenimento dei crediti formativi validi per la permanenza negli albi degli ordini professionali, garantendo l'accesso agli stessi a tutti i dipendenti interessati alle materie oggetto dei percorsi formativi.
4. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale che dovranno riguardare tutto il personale dipendente, compreso quello in distacco sindacale.




Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

5. Il piano della formazione del personale è annuale ed oggetto di informazione ai sensi dell'art. 4 CCNL comparto enti locali 21.5.2018 e dell'art. 4 del CCNL comparto ministeri 12.2.2018;
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate e/o autorizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 70-*octies* del CCNL 21.5.2018 Comparto Enti Locali e dell'art. 82 del CCNL Comparto Ministeri 12.2.2018; il tempo di viaggio necessario per raggiungere il luogo della formazione, qualora sia fuori dall'orario di servizio e in sede diversa da quella dell'Ente di appartenenza, è considerato attività lavorativa. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
7. Le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il *rimborso delle spese di viaggio*, ove ne sussistano i presupposti; per quanto concerne il personale che non percepisce l'indennità di cui all'art. 18 del CCNI del 10 novembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora le attività si protraggano oltre l'orario di lavoro giornaliero, è riconosciuto il compenso per lavoro straordinario. Per l'erogazione del buono pasto si seguono gli ordinari criteri di riconoscimento.
8. Nell'ambito dei piani di formazione devono essere individuate attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata.
9. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
10. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque una rotazione del personale e pari opportunità di partecipazione. Nel piano per la formazione dovranno essere individuati appositi criteri per la partecipazione del personale improntati al principio della più diffusa partecipazione e delle pari opportunità.
11. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative secondo il presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.
12. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all'Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, purché sia stato rilasciato un attestato finale, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

Art. 4

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a



U.S.R.C.


Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.

3. L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
4. L'Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.
5. L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

Art. 5

Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate

1. Le parti prendono atto che i criteri di quantificazione e l'ammontare del fondo per le risorse decentrate sono stati già sottoposti all'Organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001, individuato ai sensi dell'art. 22 comma 4-ter del DL 18 aprile 2019, n. 32 conv. dalla legge 55/2019.
2. Al personale assunto ai sensi del **comma 5 dell'art. 67-ter del DL 83/2012 ed assegnato all'Ufficio Speciale ed ai lavoratori somministrati qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità che danno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori**, sono erogate le voci di salario accessorio previste dal **CCNL Funzioni Locali** in quanto compatibili con l'inquadramento professionale e con le specifiche attività svolte dall'Ufficio.
3. I lavoratori somministrati hanno diritto, per tutta la durata della missione presso l'USRC, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello, così come previsto dalla Direttiva europea n. 104/2008, dal D.lgs. 81 del 2015 e dal CCNL delle Agenzie di Somministrazione; i relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
4. Al personale assunto a tempo determinato dal comune di Fossa (AQ) ai sensi del **comma 3 dell'art. 67-ter del DL 83/2012** ed assegnato all'Ufficio Speciale ed al personale assunto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ai sensi del **comma 6 dell'art. 67-ter del DL 83/2012** e parimenti assegnato all'Ufficio Speciale, sono erogate le voci di salario accessorio previste dall'art. 46-quinquies del D.L. n. 50 del 2017, convertito in Legge n. 96 del 2017;
5. La delegazione di parte datoriale si impegna a riconvocare il presente tavolo di contrattazione nel caso in cui leggi, regolamenti o sentenze consentano in futuro l'estensione delle voci di salario accessorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri a



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
tutte le categorie di dipendenti assegnate all'USRC, al fine di adeguare il presente documento alle novità normative o agli aggiornamenti giurisprudenziali.

Art. 6


Utilizzo delle risorse decentrate per il personale assunto ai sensi del comma 5 dell'art. 67-ter del DL 83/2012 ed assegnato all'Ufficio Speciale e per i lavoratori somministrati

1. Al personale assunto ai sensi del comma 5 dell'art. 67-ter del DL 83/2012 ed ai lavoratori somministrati, qualora ne ricorrano i presupposti, sono erogate le seguenti voci di salario accessorio :
 - a. Indennità per specifiche responsabilità disciplinata dall'art. 70-quinquies del CCNL 21.5.2018 Funzioni locali, secondo i criteri definiti dai successivi artt. 9 e 9.1 (con appositi fondi dell'USRC);
 - b. Indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 Funzioni locali, secondo i criteri definiti dall'art. 9.2 (con appositi fondi dell'USRC);
 - c. Premi correlati alla performance organizzativa e individuale di cui all'art. 68 comma 2 lett. a) e b) del CCNL 21/05/2018 Funzioni locali, secondo i criteri sono definiti al successivo art. 10;
 - d. Retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell'art. 15 del CCNL 21.5.2018 Funzioni locali in caso di conferimento di apposito incarico (con appositi fondi dell'USRC);
2. Della somma destinata alla performance, il 70% è destinato al finanziamento della performance individuale e il rimanente 30% è destinato al finanziamento della performance organizzativa;
3. Ai sensi dell'art. 69 comma 2 del CCNL 2016/2018 Funzioni Locali, ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo il sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale secondo la disciplina del successivo art. 10. Tale maggiorazione trova il suo finanziamento all'interno della quota di risorse assegnata alla Performance individuale.
4. Eventuali risparmi dal fondo per il lavoro straordinario non utilizzati alimenteranno la parte variabile del fondo per la contrattazione decentrata per l'annualità successiva a quella nella quale è stato registrato il risparmio.

Art. 7

Utilizzo delle risorse decentrate per il personale assunto ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 67-ter del DL 83/2012 ed assegnato all'Ufficio Speciale

1. L'art. 46-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 al personale temporaneamente assegnato all'Ufficio Speciale, assunto ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 67-ter del d.l. 83 del 2012, " ... è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229...". Secondo la richiamata disposizione, tale trattamento è riferito al "trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

2. Ciò posto, nel rispetto del criterio contenuto nel comma 5 dell'art. 7 del d.Lgs n. 165 del 2001 secondo cui "le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese" ai dipendenti di cui al presente articolo saranno erogate le seguenti voci di salario accessorio, in quanto compatibili con le specifiche attività poste in essere nell'ambito della ricostruzione post-sisma:

- **Indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, nella misura prevista dalla specifica normativa, commisurata ad un orario settimanale di 36 ore;
- **Indennità di specificità organizzativa prevista dall'art. 18 del CCNI Presidenza del Consiglio del 10 novembre 2009** - in considerazione dell'autonomia organizzativa dell'Ufficio Speciale, il quale si configura quale organismo deputato alla gestione della ricostruzione per la quale deve essere assicurata con condizioni di continuità, secondo i criteri definiti nel successivo art. 7.1;
- **Utilizzo flessibile della professionalità di cui all'art. 15 del CCNI Presidenza del Consiglio del 10 novembre 2009**, legato al riconoscimento di impegno, responsabilità, specificità e atipicità delle prestazioni lavorative svolte a sostegno dell'Ufficio e sull'effettivo utilizzo flessibile della professionalità, secondo i criteri individuati nel successivo art. 7.2;
- **il compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell'art. 50**, a seguito del richiamo operato dall'art. 46-quinquies del D.L. n. 50 del 2017, secondo i criteri individuati nel successivo art. 7.3;

2. I compensi di cui al primo comma potranno essere riconosciuti in favore del personale in servizio presso l'Ufficio Speciale, nei limiti individuati dalle previsioni di legge citate previo parere positivo del Dipartimento di Funzione Pubblica e del MEF.

Art. 7.1


Criteri per l'erogazione dell'indennità di specificità organizzativa prevista dall'art. 18 del CCNI del 10 novembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L'art. 18 del CCNI del 10 novembre 2009 relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone:

L'"indennità di specificità organizzativa", già prevista dall'art. 18 del CCNL 15 settembre 2004 è nuovamente disciplinata in relazione alle accresciute esigenze istituzionali della PCM caratterizzate da un'ampia autonomia organizzativa ed alla luce della maggiore durata dell'orario di lavoro ordinario, fissata in 38 ore settimanali dal CCNL 31 luglio 2009.

Tenuto conto che l'orario di servizio presso la Presidenza copre l'intera giornata lavorativa con un'adeguata presenza anche nelle giornate festive, essendo strumentale ed essenziale alla insopprimibile esigenza di continuità e piena funzionalità dell'assetto istituzionale ed operativo del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Autorità Politiche facenti capo ad essa, tutti i dipendenti sono tenuti a svolgere attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.

Con questa finalizzazione e tenuto presente che per articolazione in fasce temporali deve intendersi quella prestazione che, anche solo attraverso l'utilizzo dell'ordinario



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
orario di lavoro giornaliero, vada completamente a coprire le esigenze di servizio delle strutture, viene disciplinata la peculiare "indennità di specificità organizzativa", che viene articolata nelle seguenti fasce di prestazione:

A) Per il personale di ruolo, anche in considerazione dell'introduzione nel CCNL di un orario di servizio pari a 38 ore settimanali:

1. La prima fascia **-indennità base-** nella misura fissa mensile lorda di € 540,00 per la Categoria A, e di € 440,00 per Categoria B, è attribuita per le seguenti prestazioni:

- disponibilità ad orari disagiati;
- disponibilità ad essere contattati oltre l'orario ordinario nell'ambito dell'orario di servizio;
- flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio, articolata in fasce temporali in entrata ed in uscita per numero di due articolazioni settimanali e fino ad otto mensili;

2. La seconda fascia **-indennità massima-** è determinata, in misura aggiuntiva rispetto agli obblighi di servizio ed alle indennità della prima fascia, nella misura fissa oraria lorda per la Categoria A di € 30,00 per ora di protrazione, per la Categoria B di € 23,00 per ora di protrazione, ed è attribuita per le seguenti prestazioni aggiuntive a quelle previste per la prima fascia:

- disponibilità ad essere contattati anche al di fuori dell'orario di servizio, in funzione delle esigenze della struttura presso cui si è assegnati;
- protrazioni oltre l'orario di lavoro ordinario per sette ore mensili;


3. per il personale di cui all'art. 21, comma 2, del CCNL 31 luglio 2009, in considerazione della peculiare disciplina dell'orario di lavoro prevista per gli stessi in fase di prima applicazione del nuovo regime orario settimanale, viene individuata un'apposita fascia di indennità di specificità organizzativa -nella misura fissa mensile lorda di € 250,00 per la categoria A, e di € 200,00 per la categoria B, attribuita per le seguenti prestazioni:

- disponibilità ad orari disagiati;
- disponibilità ad essere contattati oltre l'orario ordinario nell'ambito dell'orario di servizio;
- flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio, articolata in fasce temporali in entrata ed in uscita per numero di due articolazioni mensili;

B) Per il restante personale contrattualizzato, di cui all'art. 28, comma 4 del CCNL 31 luglio 2009 (**prestito e ruoli provvisori**) tenuto in particolare conto come parametro di riferimento della disponibilità all'estensione dell'orario di lavoro e dell'esigenza di tendenziale perequazione dei trattamenti economici accessori:

1. La prima fascia **-indennità base-** nella misura fissa mensile lorda di € 540,00 per la Categoria A, e di € 440,00 per Categoria B, è attribuita per le seguenti prestazioni:

- disponibilità ad orari disagiati;
- disponibilità ad essere contattati oltre l'orario ordinario nell'ambito dell'orario di servizio;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- *flessibilità organizzativa in funzione della necessità di assicurare l'integrale copertura dell'orario di servizio, articolata in fasce temporali in entrata ed in uscita per numero di due articolazioni settimanali e fino ad otto mensili;*
- 2. La seconda fascia **-indennità massima-** è determinata, in misura aggiuntiva rispetto agli obblighi di servizio ed alle indennità della prima fascia, nella misura fissa oraria lorda per la Categoria A di € 30,00 per ora di protrazione, per la Categoria B di € 23,00 per ora di protrazione, ed è attribuita per le seguenti prestazioni:
 - *disponibilità ad essere contattati anche al di fuori dell'orario di servizio, in funzione delle esigenze della struttura presso cui si è assegnati;*
 - *protrazioni oltre l'orario di lavoro ordinario per quindici ore mensili;*

Alla determinazione dell'impegno orario, **pari a 15 ore mensili**, richiesto quali protrazioni oltre il lavoro ordinario al personale di prestito e dei ruoli provvisori si perviene sulla base del parametro di riferimento della parità di prestazioni col restante personale stabile, secondo quanto indicato dall'art. 27, comma 2, del CCNL 31 luglio 2009 in ordine alla concreta disponibilità all'estensione dell'orario di lavoro, e secondo quanto indicato dall'art. 28, commi 3 e 4, del medesimo CCNL, in ordine al principio di salvaguardia - a parità di prestazioni - dei trattamenti economici percepiti per effetto del CCNI 15 settembre 2004.


I dipendenti, nel comunicare la propria adesione all'indennità di specificità organizzativa, devono altresì dichiarare in quale fascia economica essere inseriti.

Il personale che aderisce alla prima fascia - indennità di base - non può in nessun caso effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Per esigenze di servizio possono comunque effettuare, previa autorizzazione del dirigente, prestazioni oltre l'orario di lavoro ordinario, che saranno regolamentate con l'istituto della banca delle ore e con esclusione di ogni possibilità di successivo pagamento.

Le indennità base e l'indennità di cui al comma 3, lettera A), punto 3) del presente articolo hanno natura fissa e continuativa e sono corrisposte per 12 mesi salvo i casi di riduzione dello stipendio.

Il dipendente può comunque recuperare, nel corso dell'anno, le protrazioni di orario non effettuate nel mese e, in tale caso, ha diritto al pagamento delle somme non erogate per le ore effettivamente prestate. Anche in tale ipotesi non è comunque possibile effettuare nell'arco di un mese più di 45 ore di protrazioni oltre l'orario di lavoro ordinario.

L'indennità di cui al comma 3, lettera A), punto 3) del presente articolo può essere percepita anche dal personale in part-time verticale, proporzionalmente alla prestazione resa e ferme restando le prestazioni previste; l'indennità massima può essere percepita dal personale in part-time verticale con attività lavorativa resa per l'intero arco del mese solare, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Al personale in part-time orizzontale non può essere attribuita l'indennità di specificità organizzativa".

2. Considerato quanto disposto dall'art. 18 del CCNI del 10 novembre 2009, ai fini della corretta applicazione della presente voce di salario accessorio, le parti concordano nel ritenere che:

- Ai fini dell'equiparazione dei profili professionali individuati dai diversi sistemi di classificazione del personale, si fa riferimento alle tabelle approvate con d.p.c.m. del 26 giugno 2015, da intendersi qui integralmente richiamate;
- la prima fascia –indennità base- **ha natura fissa e continuativa**, è corrisposta mensilmente per 12 mesi salvo i casi di riduzione dello stipendio;
- la disponibilità di cui ai punti che precedono dovranno essere espressamente accordate dal personale mediante compilazione di apposito modulo di adesione volontaria;
- le esigenze di continuità sono individuate nelle seguenti attività, da intendersi come elenco indicativo e non esaustivo:
 - a) *istruttoria delle pratiche di ricostruzione privata al fine di accelerare il recupero dell'attività pregressa e delle pratiche giacenti presso gli sportelli decentrati;*
 - b) *istruttoria dei SAL di ricostruzione privata al fine di ridurre le tempistiche di trasferimento delle risorse;*
 - c) *gestione contraddittorio organi di controllo;*
 - d) *implementazione strumenti di controllo della contabilità (banche dati, software gestionali etc.);*
 - e) *ricostruzione delle voci di uscita suddivise per fonti di competenza degli OOPP e.f. 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;*
 - f) *inserimento OOPP 2018 e 2019 sugli applicativi gestionali;*
 - g) *rendiconti annualità pregresse;*
 - h) *rendiconti ee.ff. in corso;*
 - i) *digitalizzazione e supporto informatico generale anche correlato alle esigenze emergenziali;*

Sarà cura dell'Ufficio aggiornare periodicamente le specifiche esigenze per le quali si rende necessaria la continuità.

Al fine di dare concreta attuazione alle previsioni di cui alla norma contrattuale e di monitorare l'effettività della prestazione, per orario di servizio viene inteso quello individuato con la Circolare interna prot. n. 422 del 31.01.2019 ad oggetto "Circolare sull'orario di lavoro, la flessibilità oraria in entrata e in uscita e le modalità di richiesta di permessi e assenze" o dai successivi provvedimenti a carattere organizzativo che saranno adottati dal Titolare dell'Ufficio.


Art. 7.2

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -

C.F. 93068570667

P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Criteria per l'erogazione dell'indennità per l'utilizzo flessibile della professionalità di cui all'art. 15 del CCNI del 10 novembre 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. L'art. 15 del CCNI del 10 novembre 2009 dispone:

- Al fine di dare adeguato riconoscimento all'impegno, alla responsabilità, alla specificità ed atipicità delle prestazioni lavorative svolte a sostegno dell'attività istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previste dagli artt. 92 e 95 della Costituzione, si stabilisce di corrispondere i sotto indicati importi giornalieri:

Categoria A: € 11,00;

Categoria B: € 10,00.

Per l'attribuzione di tale compenso verranno computate, in aggiunta alle giornate di effettivo servizio di cui all'articolo 16, anche quelle di cui all'art. 53, comma 2, lettere a) e d) del CCNL, i permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, i permessi per i donatori di sangue di cui all'art. 44, comma 7 del CCNL e le malattie per causa di servizio. Ivi compresi i casi disciplinati dall'art. 47, comma 8 del CCNL fino ad un massimo di 260 giornate lavorative.

A detto compenso è destinato inoltre il 50% dei risparmi di gestione accertati al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi dell'art. 82 del CCNL 17 maggio 2004.

Gli eventuali risparmi prodottisi a seguito dell'attribuzione dei compensi previsti dal contratto integrativo sono destinati ad incrementare tale compenso.

2. Le parti si danno atto che:

(i) Il personale svolge ordinariamente attività lavorative connesse ai processi di ricostruzione pubblica e privata e ai piani di sviluppo per ciò che attiene alla programmazione dei fondi, all'assegnazione al trasferimento agli enti coinvolti, nonché l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione privata, degli stati di avanzamento lavori, provvede altresì al trasferimento delle somme relative all'assistenza alla popolazione per 56 comuni del cratere e oltre 100 comuni fuori cratere.

(ii) Le attività sono improntate giornalmente all'impegno, alla responsabilità, alla specificità e tempestività delle prestazioni lavorative e di compiti istituzionali frequentemente a sostegno e supporto del territorio e dei dipartimenti e/o strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(iii) Il personale è costantemente impegnato in modo flessibile su tutte le attività alle quali l'USRC è tenuto istituzionalmente ad adempiere ed in particolare dall'attività istruttoria delle ammissioni a contributo delle istanze di ricostruzione privata, al controllo e al monitoraggio del processo di ricostruzione e al processo di programmazione e trasferimento delle risorse economiche, nonché a sostegno e supporto del territorio e dei dipartimenti e/o strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


(iv) L'attività svolta, assolutamente unica e specifica, si esplica nell'ambito di una complessa disciplina normativa, stratificata nel tempo che necessita di un'elevata competenza in campo tecnico, amministrativo e giuridico in un contesto atipico, quale quello dell'Ufficio Speciale, la cui legge istitutiva ha determinato un unicum non rinvenibile nel quadro delle pubbliche amministrazioni, con un assetto non stabile, ma

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -

C.F. 93068570667

P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
legato esclusivamente alla mission istituzionale della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009.

(v) Il personale può essere chiamato ad assicurare la presenza anche oltre l'ordinario orario di lavoro e nelle giornate non lavorative, essendo strumentale ed essenziale alla insopprimibile esigenza di continuità e piena funzionalità dell'assetto e rappresentanza istituzionale.

3. Ai fini della corretta applicazione della presente voce di salario accessorio, le parti concordano nel ritenere che, considerata la specificità delle attività poste in essere dall'USRC per come descritte nel comma che precede, il compenso di cui all'art. 15 del CCNI del 10 novembre 2009 PcM è riconosciuto con carattere di fissità e di continuità a tutto il personale assunto ai sensi dei commi 3 e 6 del DL 83/2013 ed assegnato all'Ufficio.

3. Le parti concordano, inoltre, che gli arretrati non corrisposti del compenso in oggetto, considerato il carattere fisso e continuativo dello stesso, saranno erogati successivamente al trasferimento delle risorse dalle competenti autorità statali e previa certificazione da parte dell'Organo di Controllo.

5. L'art. 16 del CCNI del 10 novembre 2009 PcM stabilisce che: "Per "giornate di effettivo servizio" si intendono tutti i giorni lavorati dell'anno (escluso le domeniche e i giorni festivi qualora non lavorati). La giornata del sabato, ove l'articolazione dell'orario di lavoro si svolga su 5 giornate, è da ritenersi lavorata a tutti gli effetti per le settimane in cui vi sia stata presenza in servizio. Si intendono giorni lavorati il riposo compensativo, i distacchi e i permessi sindacali, le missioni, i servizi fuori sede, i corsi di aggiornamento per conto dell'Amministrazione".

6. I compensi di cui ai commi che precedono potranno essere riconosciuti in favore del personale in servizio presso l'Ufficio Speciale, nei limiti individuati dalle previsioni di legge citate previo parere positivo del Dipartimento di Funzione Pubblica e del MEF.

Art. 7.3


Criteria per l'erogazione del compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell'art. 50 del DL 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, a seguito del richiamo operato dall'art. 46-quinquies del D.L. n. 50 del 2017

1. L'art. 50 comma 7 del DL 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla Legge n. 15 dicembre 2016 n. 229 dispone:

7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;


b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato



- Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
nelle attività di cui all'articolo 1, può essere attribuito un incremento del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario, previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice commissari.
2. In sede di elaborazione del Piano della Performance di cui all'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009 saranno definiti gli "specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione" richiamati dalla predetta lettera c) finalizzati alla erogazione dell'incremento, fino al 30 per cento del trattamento accessorio.
3. Ai fini della erogazione dei compensi di cui alla lettera c) del comma 7 del DL 17 ottobre 2016, n. 189 le parti concordano nel definire quanto segue:
- ✓ il compenso è strettamente legato ai risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza ed alla ricostruzione;
 - ✓ ai dipendenti incaricati dell'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, a seguito di incarico formale disposto dal responsabile del servizio/dirigente/Titolare, è attribuito un incremento fino al **30 per cento** del trattamento accessorio, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - ✓ ai dipendenti non incaricati dell'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità è attribuito un incremento fino al **20 per cento** del trattamento accessorio, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - ✓ l'ammontare del compenso in esame è proporzionato al punteggio attribuito al dipendente in fase di misurazione e valutazione della performance, sia organizzativa che individuale, nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente.
4. I compensi di cui al primo comma potranno essere riconosciuti in favore del personale in servizio presso l'Ufficio Speciale, nei limiti individuati dalle previsioni di legge citate previo parere positivo del Dipartimento di Funzione Pubblica e del MEF.

Art. 8
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa

1. Considerate le esigenze organizzative, l'USRC ha provveduto all'individuazione della nuova "Struttura organizzativa" con determinazione del Titolare n. **254 in data 26.03.2021**.
2. L'istituzione, il conferimento, la revoca e la graduazione delle Posizioni Organizzative nell'ambito dell'USRC sono state regolamentate da apposito disciplinare approvato con determinazione n. 337 del 24 aprile 2021.



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere


Art. 8.1
Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative

1. L'importo da destinare al finanziamento delle retribuzioni di Posizione e di Risultato delle PP.OO. è posto a carico dei fondi propri assegnati all'USRC.
2. Del complesso delle risorse destinate al finanziamento delle Posizioni Organizzative, di cui al precedente comma, una somma pari al **30%** è destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato.
3. L'importo destinato alla retribuzione di risultato potrà essere erogato in applicazione dell'apposito sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente.
4. La retribuzione di risultato delle P.O. è correlata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento dei servizi erogati ai quali, ai fini del riconoscimento del valore retributivo del singolo titolare di P.O., viene attribuito un corrispondente peso in ragione della complessità e della responsabilità di conseguimento.
5. L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata al corretto completamento del ciclo della performance prescritto dal vigente ordinamento.
6. L'assenza dal lavoro per periodi temporali significativi può, comunque, consentire il riconoscimento della retribuzione premiale, laddove la residua attività resa nell'ambito del servizio attivo abbia, comunque, consentito il raggiungimento degli obiettivi assegnati al titolare di P.O., secondo la valutazione al riguardo effettuata secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance;
7. Per il conferimento degli incarichi ad interim, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL 21.05.2018 Funzioni locali, alla P.O. incaricata, si richiama quanto stabilito dal "*Disciplinare per l'individuazione, l'apprezzamento e la valutazione delle Posizioni Organizzative*". Nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo del valore pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione dell'importo da erogare a titolo di retribuzione di risultato, l'ente tiene conto del grado di conseguimento degli obiettivi, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance.
8. L'applicazione della disciplina del trattamento economico delle Posizioni Organizzative prevista dalla contrattazione per gli enti locali esclude, come ribadito espressamente nell'art. 15 del CCNL 21 maggio 2018 Funzioni locali del comparto delle funzioni locali, la corresponsione di altri emolumenti propri del trattamento accessorio poiché il trattamento per esse previsto, composto dalla Retribuzione di Posizione e dalla Retribuzione di Risultato, "assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale compreso il lavoro straordinario". Ne consegue, pertanto, che a fronte dell'attribuzione di un incarico di Posizione Organizzativa ad uno dei dipendenti assunti ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 67-ter del dl 83/2012, il trattamento economico accessorio della PCM non possa trovare applicazione se non con riferimento all'indennità di amministrazione, che, in base al combinato disposto degli articoli 46-quinquies del d.l. n. 50 del 2017 e dell'art. 50, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 189 del 2016, deve essere comunque assicurata.

Art. 8.2
Correlazione tra la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -
C.F. 93068570667

P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)

**e particolari compensi previsti da disposizioni di legge
(art. 7, comma 4, let. j), del CCNL 21.5.2018 Funzioni locali)**


1. La correlazione tra la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative ed i particolari compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge dovuti alle medesime posizioni, non conduce a riduzioni od abbattimenti della retribuzione di risultato qualora la stessa sia connessa ad obiettivi, indicati nel piano della performance, non coincidenti o sovrapposti, anche solo parzialmente, con le attività per i quali siano stati riconosciuti i compensi aggiuntivi.
2. Nel caso in cui, viceversa, i predetti compensi siano connessi ad attività che risultino previste nell'ambito degli obiettivi assunti nel piano della performance assegnati alle Posizioni Organizzative, si procederà ad operare un abbattimento della retribuzione di risultato spettante al singolo titolare di posizione organizzativa secondo le percentuali di riduzione di seguito indicate:

Importo dello specifico incentivo previsto dalla legge	% Riduzione della retribuzione di risultato
da € 1.000,00 a € 1.999,00	10
da € 2.000,00 a € 2.999,00	20
da € 3.000,00 a € 3.999,00	30
da € 4.000,00 a € 4.999,00	40
da € 5.000,00	50

3. Per ciò che attiene alla correlazione tra i compensi ex art. 18, comma 1, lett. h), del CCNL 21.05.2018 Funzioni locali e la retribuzione di risultato delle P.O., le parti, in attuazione all'art. 7, comma 4, lettera j), del medesimo CCNL 21.05.2018 Funzioni locali, danno atto che, a titolo meramente ricognitivo, allo stato l'istituto che specifica norma di legge destina all'incentivazione del personale in servizio presso l'USRC risulta essere il seguente, ancorché non a titolo esaustivo e fatte salve ulteriori previsioni normative nel tempo intervenute:
 - a. gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
4. Gli incentivi di cui sopra, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Amministrazione in sede regolamentare, vengono erogati in aggiunta alla retribuzione di risultato nell'importo spettante, salve le previsioni di abbattimento di cui al comma 2.

Art. 9**Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale che non beneficia del trattamento di cui agli artt. 7-7.3**

1. L'indennità disciplinata dall'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21.5.2018 Funzioni locali, è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie C e D. L'attribuzione delle



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
specifiche responsabilità deve risultare da apposito provvedimento adottato dal responsabile dell'Area.

2. Per l'attribuzione delle risorse economiche sono utilizzati i seguenti criteri:

1)	Grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna degli atti assunti	max	15 punti
2)	Complessità dell'attività	max	15 punti
3)	Responsabilità gestionale	max	15 punti
	Punteggio	max	45 punti

In via esemplificativa i criteri sono meglio esplicitati come segue:

- Il grado di autonomia operativa è valutato in relazione ai procedimenti assegnati: l'autonomia è massima se il dipendente è incaricato di svolgere un intero procedimento amministrativo e via via decrescente se il dipendente si occupa solo di una parte del procedimento;
 - La complessità dell'attività dipende dal numero di procedimenti assegnati, dalla complessità dei singoli procedimenti, dall'eventuale attribuzione di responsabilità di singoli progetti;
 - La Responsabilità gestionale dipende dalla quantità di risorse umane, strumentali o finanziarie coordinate.
3. I provvedimenti di attribuzione delle specifiche responsabilità sono adottati dal Titolare, tenendo presente che l'indennità è diretta a compensare particolari responsabilità connesse a speciali funzioni che il lavoratore svolge in relazione al profilo professionale di appartenenza. Per avere accesso alle indennità, il risultato minimo della pesatura non deve essere inferiore a 10 punti complessivi.
4. Ai fini del calcolo dell'indennità si utilizzano i seguenti criteri:
- A. somma a disposizione;
 - B. somma dei punteggi delle specifiche responsabilità con valore complessivo pari o superiore a 10 punti;
 - C. punti attribuiti alla singola specifica responsabilità con valore pari o superiore a 10

Il valore della singola indennità è definito con la seguente formula:

$$A \cdot C / B$$


- 5. L'importo assegnato non potrà comunque superare il limite massimo di € 3.000,00
- 6. L'indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.lgs 151/2001.
- 7. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
- 8. L'importo complessivo da destinare alla valorizzazione dei compiti per specifiche responsabilità dovrà essere definito in sede di contrattazione con la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL vigente.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -

C.F. 93068570667

P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (PG)



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere


9. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
10. L'importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/2008.
11. La corresponsione degli importi relativi alle indennità disciplinate dal presente articolo è effettuata mensilmente.
12. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 10 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 9.1**Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità art. 70 quinquies comma 2 che non beneficia del trattamento di cui agli artt. 7-7.3**

1. Ai dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL del 21.5.2018 Funzioni locali, è prevista una indennità, cumulabile con quella di cui all'art. 9 del presente CCI del presente articolo nella misura massima di € 350,00 annuali.
2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità
Addetto agli uffici relazioni col pubblico	€ 350,00
Responsabile di archivi informatici	€ 350,00

3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
4. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
5. L'importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/2008.
6. L'indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, a i sensi del D.lgs 151/2001.
7. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell'art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle eccezioni contenute nel comma 1 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
8. La corresponsione degli importi relativi alle indennità disciplinate dal presente articolo è effettuata mensilmente.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

9. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 18 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Art. 9.2

Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis che non beneficia del trattamento di cui agli artt. 7-7.3


1. In base all'art. 70-bis del CCNL 21/05/2018 Funzioni locali, l'indennità condizioni di lavoro remunera lo svolgimento di attività disagiate, esposte a rischi ed implicanti il maneggio valori. Il CCNL stabilisce che l'indennità sia commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività e viene retribuita sulla base delle ore effettivamente prestate sull'attività (vanno quindi conteggiate esclusivamente le ore di effettiva attività che possa comportare il rischio, il maneggio o il disagio cui l'indennità è legata).
2. I dipendenti che svolgono un'attività caratterizzata in maniera apprezzabile e in via continuativa e prevalente da almeno una delle tre tipologie, percepiscono l'indennità condizioni di lavoro, calcolata in ragione dei pesi attribuiti a ciascuna tipologia di attività.
3. Ai fini della determinazione del valore giornaliero dell'indennità, si farà quindi riferimento ai seguenti fattori:
 - a) rischio: viene valutato se l'attività svolta è esposta in modo diretto e continuativo ai seguenti rischi:
 - esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti e gassosi, compreso il rischio di inalazione polveri, gas, inquinanti urbani di natura chimica e inquinamento acustico;
 - esposizioni a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti o ad azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti, potenzialmente atti a determinare lesioni o traumi;
 - esposizione al rischio infortuni per guida auto/motoveicoli e/o di incolumità fisica, compreso il rischio di caduta dall'alto, in situazioni di presidio del territorio;

L'indennità è corrisposta in relazione al permanere delle condizioni lavorative di cui sopra ed è revocata nel caso che le stesse vengano meno.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità in oggetto, i lavoratori che svolgono la propria attività in condizioni di rischio sono i dipendenti incaricati di accedere in sopralluogo negli edifici dichiarati o da dichiarare inagibili al fine di verificarne lo stato o all'interno di cantieri al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

- b) disagio: viene valutato il disagio connesso allo svolgimento di attività disagiata in via continuativa e prevalente. Il grado di disagio viene valutato sulla base della tipologia di attività svolta (gestione di procedimenti o fasi di procedimenti, utenza, flessibilità orario di lavoro, etc.).
- c) maneggio valori: viene valutato per il solo personale adibito in modo continuativo a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa, per un importo giornaliero proporzionato al valore medio mensile dei valori maneggiati e per le sole giornate nelle quali il dipendente sia effettivamente adibito a tali servizi. Il peso è determinato sulla base degli importi annuali mediamente maneggiati pro-capite.

ff



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

4. Il punteggio viene determinato rapportando l'incidenza percentuale di ciascuna delle tre indennità previste per il peso prestabilito. Per ciascuna attività svolta, si procede ad attribuire uno specifico peso nell'ambito delle tre causali previste dal comma 1 dell'art. 70-bis:

- Rischio: fino a 100;
- Disagio: fino a 30;
- Maneggio valori: fino a 30.

La somma dei punteggi attribuiti alle diverse causali è poi moltiplicata per il fattore correttivo pari a 0,1.

Valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 dell'art. 70-bis CCNL 21 maggio 2018 Funzioni Locali nelle attività svolte dal dipendente

Indennità condizioni di lavoro	Rischio (peso teorico 100) peso attività svolte	Disagio (peso teorico 30) peso attività svolte	Maneggio valori (peso teorico 30) peso attività su valore maneggiato	Subtotale	Fattore correttivo	Valore giornaliero
Maneggio valori fino a € 100,00	0	0	10	10	0,1	€ 1,00
Maneggio valori da € 100,00 a € 3.000,00	0	0	20	20	0,1	€ 2,00
Maneggio valori da € 3.000,00	0	0	30	30	0,1	€ 3,00
Attività che comportano rischio per sopralluoghi sui cantieri	100	0	0	100	0,1	€ 10,00

L'indennità di rischio è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento per un importo pari a € 10,00 giornaliera.

L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività e non potrà in nessun caso superare il valore massimo di € 10,00 giornaliera.

Art. 10


Premi correlati alla performance per il personale ex- UTR e somministrato

1. Il personale assunto ai sensi del comma 5 dell'art. 67-ter del DL 83/2012 e i lavoratori somministrati percepiscono il compenso di cui all'art. 68 comma 2 lett. a) e b) del CCNL Funzioni Locali, correlato alla performance organizzativa e individuale, nel rispetto del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall'Ufficio.

2. Ai sensi dell'art. 69 del CCNL 21 maggio 2018 Funzioni Locali:

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita.

3. Il 70% delle risorse destinate alla performance, sono destinate al finanziamento della performance individuale, anche ai fini della determinazione del valore medio pro-capite di cui all'art. 69 comma 2 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali.
4. Ad una *percentuale del 20% dei dipendenti in servizio*, con arrotondamento all'unità superiore, è attribuita una maggiorazione pari al 30% del valore medio pro-capite delle valutazioni della performance individuale, come indicato al comma precedente, che riduce la percentuale assegnata alla performance individuale.
5. Al fine di rendere applicabile la previsione dell'art. 69 alla specifica realtà dell'USRC, i fondi già costituiti presso i comuni sede di sportello decentrato ai sensi degli artt. 67-ter e 67-sexies DL 22.06.2012 n. 83 e della Circolare PCM – MCT 660 del 20.03.2013 sono integrati dalle risorse del fondo costituito presso l'USRC.
6. Le parti, inoltre, concordano nel ritenere opportuno procedere alla riduzione stabile delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare, per incrementare la quota da destinare alla performance individuale e organizzativa sia del personale ex-UTR che del personale somministrato; la misura della riduzione del fondo per il lavoro straordinario sarà definita in corso d'anno.
7. Perché sia possibile la valutazione della performance organizzativa, occorre che ad ogni dipendente sia assegnato almeno un obiettivo realizzabile, misurabile e corrispondente alle mansioni svolte.
8. L'erogazione della quota di produttività (individuale e organizzativa) dovrà avvenire mediante compilazione, da parte del responsabile di settore, delle schede di valutazione secondo quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance. Il dipendente, in caso di contestazione, potrà chiedere la revisione della valutazione nel rispetto dei principi individuati dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.
9. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
10. L'effettiva erogazione delle risorse per i premi correlati alla performance avverrà a consuntivo entro il mese di **giugno** dell'anno successivo in applicazione dei seguenti criteri e della relativa procedura applicativa.

Art. 10.1
Progressioni economiche


L'Usrc si impegna a promuovere l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 16 del CCNL 21.05.2018 Autonomie Locali per il personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter comma 5. Nello specifico l'Ufficio Speciale si farà promotore dell'istituzione di un tavolo di confronto con i comuni titolari dei rapporti di lavoro con il personale in argomento, allo scopo di individuare una regolamentazione condivisa dagli enti, diretta al riconoscimento delle Progressione Economiche Orizzontali.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -

C.F. 93068570667

P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AG)



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Art. 11

Interpretazione autentica dei contratti integrativi

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo integrativo, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo competente all'adozione delle clausole di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro dieci giorni dalla richiesta avanzata.
3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva, avente effetti sin dalla data di vigenza della stessa. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie appositamente regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.
4. Il presente istituto resta disciplinato dal presente contratto collettivo integrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 8, del CCNL 21.5.2018 Funzioni locali.

Art. 12

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.
3. Resta inteso tra le Parti che ogni eventuale indirizzo espresso dal Dipartimento sarà oggetto di attuazione con le previsioni di cui al presente contratto.
4. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
5. In ragione della peculiare natura del lavoro agile in costanza di emergenza epidemiologica e tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative rese al servizio dell'USRC e dell'effettività delle stesse con le particolari modalità di svolgimento individuate all'art. 18 del CCNI relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2006 - 2009, al personale viene riconosciuto l'emolumento accessorio ivi disciplinato, ivi compresi i buoni pasto maturati, anche le prestazioni svolte con le modalità del lavoro agile, previa valutazione e rendicontazione degli obiettivi correlati ai maggiori carichi assegnati.
6. Nelle giornate di attività svolte interamente in lavoro agile al dipendente è riconosciuto il diritto al buono pasto.


Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

- Legge 7 Agosto 2012 n. 134 -

C.F. 93068570667

P.zza Gemona 1 - Villaggio San Lorenzo - 67020 FOSSA (AQ)

RP



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

7. L'efficacia del presente contratto è condizionata al parere positivo dell'Organo di Controllo.

Fossa, li _____

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Raffaello *[Signature]*

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

[Signature]

Per la R.S.U.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

CISL FP *[Signature]*
CISL FP *[Signature]*
UIL FPL *[Signature]*